

Corte d'appello di Lecce, 28 ottobre 2011, Est. Biondi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Omissis

Con sentenza del Tribunale di Lecce del 14.12.2010 Ianne Antonio veniva ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 629 c.p. (capo a) e 110, 610 c.p. (capo c), e, tenuto conto della contestata recidiva, condannato alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed €. 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare in carcere. Lo Ianne veniva, altresì, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e veniva dichiarato in stato di interdizione legale durante la pena. Veniva, inoltre, disposta la confisca di quanto in sequestro, nonché la trasmissione di copia degli atti al P.M. per procedere in relazione ad ulteriori ipotesi di reato. Con riferimento, invece, alle contestazioni di cui ai capi b), d) ed e), l'imputato veniva assolto con la formula perché il fatto non sussiste.

Avverso la citata sentenza Ianne Antonio ha proposto tempestivo appello, per il tramite del suo difensore di fiducia, con il quale ha chiesto l'assoluzione da entrambi i delitti perché il fatto non sussiste, evidenziando, da un lato, l'inutilizzabilità di talune conversazioni registrate, acquisite al fascicolo del dibattimento, dall'altro, l'inattendibilità dei testimoni escussi; ha censurato, poi, l'eccessività della pena irrogata per effetto della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p.

All'udienza del 28.10.2011, presente l'imputato, detenuto per questa causa, le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe riportate.

Tutti i motivi di appello sono infondati.

Va, innanzitutto, affrontata l'eccezione di inutilizzabilità di alcune conversazioni registrate ed acquisite al fascicolo del dibattimento, già avanzata dalla difesa nel giudizio di primo grado e riproposta nei motivi di appello, sebbene, per quanto si dirà, ininfluenza sulla statuizione di condanna dell'imputato, che si basa su altri solidi elementi di prova.

La censura riguarda due distinte conversazioni registrate: la prima concerne una conversazione telefonica intercorsa tra l'imputato Ianne Antonio e Antonazzo Mario, mentre quest'ultimo si trovava all'interno della caserma dei CC di Martano, che, siccome veniva eseguita in modalità "viva voce", veniva non solo ascoltata dalla P.G., ma altresì registrata; la seconda riguarda una conversazione ambientale intercorsa

sempre tra lo Ianne e l'Antonazzo, mentre quest'ultimo era stato munito dalla P.G. di un microfono GSM celato sulla sua persona, non solo ascoltata, ma altresì registrata in tempo reale dai carabinieri, che si trovavano con il registratore in un'autovettura a circa 200 o 300 metri di distanza (cfr. testimonianza del m.llo Piconese Gianluca).

In entrambi i casi, come notato dal giudice di prime cure, le registrazioni non venivano eseguite dalla persona offesa di propria esclusiva iniziativa, al di fuori di un contesto procedimentalizzato, ma, al contrario, venivano effettuate su iniziativa della P.G. e con l'utilizzo di strumenti di registrazione in dotazione o messi a disposizione della stessa P.G., nell'ambito di un procedimento penale di fatto già avviato.

Il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto utilizzabili le citate registrazioni escludendo che alle stesse potesse essere attribuita la natura giuridica di vere e proprie intercettazioni, e, dunque, che per la loro esecuzione occorresse il preventivo provvedimento autorizzatorio dell'Autorità giudiziaria a pena di inutilizzabilità, come, invece, sostenuto dalla difesa. Invero, tenuto conto che le captazioni avvenivano, sicuramente in modo clandestino, ma con la partecipazione di uno degli interlocutori, le stesse dovevano essere qualificate come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., come affermato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Torcasio (Cass. pen. sez. un. 28.5.2003, n. 36747), e dunque legittimamente acquisite ed utilizzate, anche in mancanza di un preventivo provvedimento autorizzatorio dell'Autorità giudiziaria.

Il giudice di primo grado ha ritenuto di trarre argomenti a sostegno di questa interpretazione anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 320/2009, che, perverso, nel dichiarare l'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale, ha messo in risalto principi totalmente diversi.

Al riguardo, giova rilevare che la Consulta, investita proprio dal Tribunale di Lecce, che la sollecitava a chiarire, attraverso una pronuncia additiva sull'art. 266 c.p.p., che fattispecie del tutto simili a quelle in esame rientravano nel concetto di "intercettazione", con tutte le conseguenze del caso in punto di utilizzabilità, ha sostanzialmente rimandato al dovere interpretativo del giudice *a quo*, tenuto conto dell'inesistenza sul punto di un << diritto vivente >> teso a qualificare come documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p. questo tipo di fonoregistrazioni.

Il giudice delle leggi ha, giustamente, evidenziato che la sentenza delle Sezioni Unite n. 36747/2003 Torcasio non ha preso in esame la fattispecie considerata, limitandosi ad affermare due principi. Da un lato, il carattere di prova documentale – e non di intercettazione – delle registrazioni effettuate da uno dei soggetti partecipanti o ammessi a presenziare alla conversazione, quali essi siano (ivi compreso, dunque, l'operatore di P.G.), giacchè mancherebbe, in simili ipotesi, uno dei requisiti tipici dell'intercettazione, ossia l'estraneità al colloquio del captante occulto. Dall'altro lato, l'inutilizzabilità come prova della registrazione fonografica effettuata clandestinamente da personale di P.G., rappresentativa di colloqui intercorsi tra lo stesso ed i suoi confidenti o persone informate sui fatti o indagati, in quanto l'utilizzazione aggirerebbe i divieti espressi dagli artt. 63, comma 2, 191, 195, comma 4, e 203 c.p.p. e volti a rendere impermeabile il processo da apporti probatori unilaterali degli organi investigativi.

Quindi, ha affermato testualmente la Corte, *"detta sentenza non prende, peraltro, specificamente in considerazione né il caso il cui la registrazione non venga effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria, ma da un soggetto da essa "attrezzato"; né,*

correlativamente, l'ipotesi in cui l'agente "attrezzato" non si limiti a registrare la conversazione, ma trasmetta il suono ad una stazione esterna di ascolto gestita dalla polizia; né, infine e soprattutto, il problema della compatibilità della qualificazione come prova documentale della registrazione fonografica effettuata dalla polizia giudiziaria con il concetto di «documento» accolto dal vigente codice di procedura penale”.

Anche in correlazione a ciò, ha ulteriormente evidenziato la Corte, dopo la sentenza delle Sezioni Unite, il panorama interpretativo giurisprudenziale non si presentava affatto totalmente coeso.

Invero, ha precisato il giudice delle leggi, “per un verso, infatti - come segnala anche l'Avvocatura generale dello Stato nella memoria - la Corte di cassazione ha affermato, anche di recente, che la disciplina di garanzia in materia di intercettazioni deve reputarsi applicabile quanto meno nel caso in cui il partecipante alla conversazione non si limiti a registrarla, ma utilizzi apparecchi radiotrasmettenti mediante i quali terzi estranei - e, in particolare, la polizia giudiziaria - siano posti in grado di ascoltare il colloquio in tempo reale. In tale ipotesi, difatti, ricorrerebbe pienamente l'elemento tipico dell'intercettazione, rappresentato dalla captazione occulta simultanea della comunicazione da parte di un estraneo (in particolare, sentenza 7 novembre 2007-12 dicembre 2007, n. 46724) ... In altre decisioni, la Corte di cassazione ha, peraltro, affermato, in termini più generali, che le registrazioni di colloqui effettuate, in assenza di autorizzazione del giudice, da uno degli interlocutori dotato di strumenti di captazione predisposti dalla polizia giudiziaria, debbono considerarsi comunque inutilizzabili, indipendentemente dal contemporaneo ascolto da parte della stessa, giacché, in tal modo, si verrebbe a realizzare un surrettizio aggiramento delle regole sulle intercettazioni (in questo senso, da ultimo, la sentenza 6 novembre 2008-26 novembre 2008, n. 44128).”

A sostegno di tale ultimo indirizzo - ha evidenziato la Corte - “si è osservato che l'intercettazione eseguita dalla polizia giudiziaria con il consenso di uno dei partecipanti alla conversazione necessita comunque dell'autorizzazione del giudice: perché si abbia intercettazione, difatti, non sarebbe necessario che tutti i conversanti ignorino che un terzo è in condizione di captare il messaggio, ma basterebbe che l'atto avvenga all'insaputa di almeno uno di essi. Ne costituirebbe conferma l'art. 266, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., il quale, prevedendo che l'intercettazione possa essere disposta nei casi di ingiuria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, dimostrerebbe che, anche quando è lo stesso denunciante a sollecitare l'intercettazione ed è quindi quasi sempre partecipe e comunque consapevole della conversazione recante ingiuria, molestia o disturbo, gli artt. 266-271 cod. proc. pen. debbono trovare applicazione. Ciò posto, non vi sarebbe nessuna concreta differenza tra il caso in cui il colloquante consenta alla polizia giudiziaria di installare un dispositivo che le permetta di intercettare la conversazione con un interlocutore ignaro, e l'ipotesi in cui il medesimo colloquante, agendo su precisa indicazione degli organi investigativi e con apparecchiature da questa approntate, proceda alla registrazione del colloquio. Il ricorso al congegno azionato dall'interlocutore rappresenterebbe, difatti, in simile ipotesi, un mero espediente diretto ad eludere l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione giudiziaria e neppure motivato dall'esigenza di non vanificare una esecuzione tempestiva dell'operazione, dato che, proprio per le situazioni di urgenza, la legge prevede che l'operazione stessa possa venire immediatamente disposta dal pubblico ministero con decreto, salva la successiva convalida da parte del giudice (art. 266, comma 2, cod. proc. pen.)”.

Peraltro, il giudice delle leggi ha anche rilevato che la sentenza delle Sezioni Unite n. 26795/2006 Prisco ha puntualizzato un aspetto rimasto in ombra nella precedente

decisione delle Sezioni Unite Torcasio: vale a dire la distinzione tra << documento >> e << atto del procedimento >>, oggetto di documentazione.

Al riguardo, come ha precisato la relazione al progetto preliminare del vigente codice di rito, la distinzione tra documenti ed atti del procedimento è netta perché le norme sui documenti sono state concepite e formulate con esclusivo riferimento ai documenti formati fuori dal processo nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso. Sicchè, ai fini dell'ammissione della prova documentale sono necessarie due condizioni: a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento; b) che lo stesso oggetto della documentazione extraprocessuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento.

Queste affermazioni hanno portato il S.C. a ritenere che soltanto le videoregistrazioni effettuate fuori dal procedimento possono essere introdotte nel processo come documenti e diventare, quindi, prova documentale, mentre le altre, effettuate nel corso delle indagini, costituiscono la documentazione dell'attività investigativa, e non documenti.

In particolare, ove eseguite in luoghi non fruanti di protezione costituzionale - quali i luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico - dette riprese visive restano utilizzabili nel processo come «prova atipica», ai sensi dell'art. 189 c.p.p. Al contrario, le videoregistrazioni in luoghi riconducibili al concetto di «domicilio» di cui all'art. 14 Cost., in assenza di una normativa che le consenta, disciplinandone i casi e i modi, debbono considerarsi inibite in assoluto: con la conseguenza che è vietata la loro acquisizione e utilizzazione nel processo, in quanto prova illecita. Da ultimo - sempre secondo la citata sentenza - le videoriprese in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, ma meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., per la riservatezza delle attività che vi si compiono, possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria, ma solo con un «livello minimo di garanzie», rappresentato da un provvedimento autorizzativo motivato dell'autorità giudiziaria.

Dunque, ha concluso la Consulta, una volta escluso che nelle fattispecie in esame si sia al cospetto di un documento utilizzabile a fini di prova ai sensi dell'art. 234 c.p.p., occorrerebbe chiarire per quale ragione non possa reputarsi praticabile una soluzione analoga, *mutatis mutandis*, a quella adottata dalle Sezioni Unite nella sentenza Prisco del 2006, e cioè ritenere che la documentazione di una simile attività di indagine debba essere preceduta quantomeno da un provvedimento autorizzatorio motivato dell'Autorità giudiziaria (decreto del P.M.).

E' bene precisare che dopo la sentenza della Corte costituzionale il panorama giurisprudenziale ha continuato a presentare oscillazioni, anche se la consapevolezza che questo tipo di captazioni non riveste la natura giuridica di < documento > ha cominciato a diffondersi sempre più fra le Sezioni della Cassazione.

Invero, in una prima pronuncia (Cass. pen. sez. I, 10.12.2009, n. 6297), la Cassazione ha continuato ad affermare che, nel caso in cui la persona offesa registri occultamente la conversazione tenuta con l'imputato, mediante l'utilizzo di apparecchiature fornite dalla polizia giudiziaria, la fattispecie non configura < intercettazione > ma mera documentazione fonica del colloquio, sul cui contenuto, peraltro, la stessa vittima potrebbe rendere sempre testimonianza, e ciò nel rispetto di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 320/2009.

In un'altra pronuncia, coeva alla precedente, la S.C., nel ritenere infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla registrazione effettuata di propria ed esclusiva iniziativa dal privato interlocutore, senza alcun intervento diretto o indiretto della P.G., ha dovuto prendere atto incidentalmente che << una questione di necessaria ed opportuna disciplina legislativa a fine di garanzia può certamente porsi per quelle registrazioni effettuate da partecipanti alla conversazione, in accordo e d'intesa con gli organi di investigazione, che facciano, anche indirettamente, un "uso investigativo del registratore", a mezzo di persona diretta od orientata dalla polizia giudiziaria (cfr. la recente sentenza n. 320/2009 con cui la Corte costituzionale, pur dichiarando l'inammissibilità della questione sollevata, ha prospettato la possibilità d'interpretazione più garantista per le ipotesi di registrazioni di conversazioni occultamente effettuate da uno degli interlocutori, d'intesa con la polizia giudiziaria). Soltanto in situazioni di tal genere (v. caso M.M. contro Paesi Bassi, decisa in data 8 aprile 2003), che non ricorrono nel caso oggi in esame, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha ritenuto la violazione dell'art. 8 della CEDU che "tende essenzialmente a tutelare la persona da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri" (così espressamente nella sentenza "Errico contro Italia" decisa il 24.2.2009) >> (Cass. Pen. Sez. VI, 1.12.2009, n. 49511).

In un'altra successiva pronuncia la S.C. ha affermato che è utilizzabile, anche senza che vi sia stato un provvedimento dell'autorità giudiziaria, il contenuto di colloqui privati registrati da uno degli interlocutori, a nulla rilevando né che la registrazione sia stata da lui effettuata su richiesta della polizia giudiziaria, né che egli stesso agisca utilizzando materiale da questa fornito ovvero addirittura appartenga alla polizia giudiziaria, sempre che il partecipante si limiti solo a registrare, come ipotizzato nella fattispecie, la conversazione, senza utilizzare apparecchi mediante i quali terzi estranei e, in particolare, la polizia possano captarne il contenuto durante il suo svolgimento e procedere all'ascolto diretto, perché in tal caso sussisterebbe una vera e propria intromissione nella sfera di segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata e si realizzerebbe indirettamente una intercettazione ambientale senza la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria (Cass. pen. sez. II, 24.2.2010, n. 9132).

In un'altra e più recente sentenza (Cass. pen. sez. VI, 7.4.2010, n. 23742), la Cassazione ha distinto nettamente l'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di registrazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi di strumenti da questa predisposti, da quella nella quale la registrazione ambientale viene effettuata privatamente da uno degli interlocutori senza alcuna sollecitazione della pubblica autorità.

Ha precisato la Corte che, per la soluzione della questione, recependo anche il suggerimento offerto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 320 del 2009, occorre prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite nella sentenza 28.3.2006 n. 26795, imp. Prisco, nella quale - con riferimento alla materia delle videoregistrazioni - è stata rimarcata la distinzione esistente tra "documento" e "atto del procedimento" oggetto di documentazione.

In tale decisione è stato chiarito che le norme sui documenti, contenute nel codice di procedura penale, sono state concepite e formulate con esclusivo riferimento ai documenti formati fuori (anche se non necessariamente prima) e, comunque, non in vista e in funzione del processo nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso.

Da ciò si è dedotto che solo le videoregistrazioni effettuate fuori dal procedimento possono essere introdotte nel processo come documenti e diventare, quindi, una prova documentale; laddove quelle effettuate dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini costituiscono "documentazione dell'attività investigativa", e sono suscettibili di utilizzazione processuale solo se riconducibili a un'altra categoria probatoria, che, in particolare, per le videoriprese, può essere individuata in quella delle c.d. prove atipiche, previste dall'art. 189 c.p.p..

“Allo stesso modo - ad avviso della Corte - la registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questa fornite, non costituisce un "documento" formato fuori del procedimento, utilizzabile ai fini di prova ai sensi dell'art. 234 c.p.p., ma rappresenta, piuttosto, la "documentazione di un'attività d'indagine", dato l'uso investigativo dello strumento di captazione che in tal caso viene realizzato. Ne discende che una simile attività, venendo ad incidere sul diritto alla segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni, tutelato dall'art. 15 Cost., a differenza della registrazione effettuata d'iniziativa di uno degli interlocutori richiede un controllo dell'autorità giudiziaria". Ma tale controllo non implica la necessità di osservare le disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli artt. 266 c.p.p. e seguenti, in quanto le registrazioni fonografiche, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, non possono essere assimilate, nemmeno nell'ipotesi considerata, alle intercettazioni telefoniche o ambientali e non possono, quindi, ritenersi sottoposte alle limitazioni ed alle formalità proprie di queste ultime. Non par dubbio, infatti, che le intercettazioni si rivelano particolarmente invasive della sfera di segretezza delle comunicazioni; il che determina la necessità dell'autorizzazione del giudice. Le registrazioni fonografiche eseguite da uno degli interlocutori con strumenti di captazione forniti dagli organi investigativi, al contrario, essendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipi alla conversazione, implicano un minor grado di intrusione nella sfera privata; sicchè, ai fini della tutela dell'art. 15 Cost., è sufficiente un livello di garanzia minore, rappresentato da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del pubblico ministero. Tale provvedimento, infatti, rappresenta il "livello minimo di garanzie" richiamato in varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) e al quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto riferimento, in mancanza di una specifica normativa, sia in materia di acquisizione dei tabulati contenenti i dati identificativi delle comunicazioni telefoniche (Sez. Un. 23-2-2000 n. 6), sia in tema di videoriprese eseguite in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, ma meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., per la riservatezza delle attività che vi si compiono (Cass. Sez. Un. 28-3-2006 n. 26795). Il provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, sia esso un giudice o un pubblico ministero, è altresì idoneo a garantire il rispetto dell'art. 8 della CEDU, nella interpretazione che ne è stata data dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, offrendo un'adeguata tutela contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri nella vita privata”.

Alla fine di questo lungo *excursus* giurisprudenziale è possibile fissare alcuni punti fermi.

Può dirsi oramai un'acquisizione pacifica della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che la captazione e la registrazione di una conversazione in tempo reale da parte della polizia giudiziaria, avvalendosi della collaborazione di uno dei partecipanti al colloquio, appositamente munito di un sistema microfonico occulto di trasmissione a distanza della conversazione medesima, costituisce una vera e propria intercettazione

mascherata, che, se non previamente autorizzata dal giudice, è radicalmente inutilizzabile nel processo per violazione degli artt. 267 e 271, 1° comma, c.p.p.

Invece, la registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria ed eventualmente con apparecchiature da questa fornite, non costituisce un "documento" formato fuori del procedimento, utilizzabile ai fini di prova ai sensi dell'art. 234 c.p.p., ma rappresenta, piuttosto, la "documentazione di un'attività d'indagine", dato l'uso investigativo dello strumento di captazione che in tal caso viene realizzato. Siccome questa attività, a differenza della registrazione effettuata d'iniziativa di uno degli interlocutori ed al di fuori di un contesto procedimentalizzato, incide comunque sul diritto alla segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni, tutelato dall'art. 15 Cost. (ed anche a livello internazionale dall'art. 8 CEDU), richiede in ogni caso un controllo preventivo dell'autorità giudiziaria, non necessariamente realizzabile mediante l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p., trattandosi di un'attività che realizza un diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza rispetto alle vere e proprie intercettazioni. Sicchè, ai fini della tutela dell'art. 15 Cost. (e dell'art. 8 CEDU), è sufficiente un livello di garanzia minore, rappresentato da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del pubblico ministero, che rappresenta il "livello minimo di garanzie" a tutela dei diritti fondamentali.

Or dunque, la mancanza del provvedimento autorizzatorio dell'Autorità giudiziaria (decreto del giudice o del pubblico ministero) rende sostanzialmente inutilizzabile anche la registrazione occulta effettuata dal privato partecipante al colloquio su stimolo della polizia giudiziaria, nell'ambito di un'attività procedimentalizzata, eventualmente anche avvalendosi di strumenti di captazione messi a disposizione dalla polizia giudiziaria, sebbene senza la possibilità di ascolto e registrazione in tempo reale da parte degli organi investigativi, per violazione dell'art. 191 c.p.p., trattandosi in buona sostanza di prova illecitamente ottenuta, in violazione dei diritti fondamentali tutelati a livello costituzionale ed internazionale.

Alla luce dei principi su esposti, deve affermarsi l'inutilizzabilità della registrazione della conversazione ambientale intercorsa tra lo Ianne e l'Antonazzo, effettuata dai carabinieri di Martano con la collaborazione di quest'ultimo, occultando sulla sua persona un microfono GSM che trasmetteva a distanza il colloquio captato, consentendo alla polizia giudiziaria l'ascolto e la memorizzazione fonica del colloquio in tempo reale, trattandosi di un'intercettazione mascherata, effettuata senza il preventivo provvedimento autorizzatorio del giudice.

Per le stesse ragioni deve essere dichiarata inutilizzabile anche la conversazione telefonica intercorsa sempre tra lo Ianne e l'Antonazzo, ascoltata e registrata in tempo reale dai carabinieri di Martano attraverso l'utilizzo della modalità "viva voce" del telefono dell'Antonazzo. Invero, grazie all'inserimento della modalità "viva voce" nel suo telefono cellulare, paragonabile, quindi, per gli effetti che produceva, al microfono GSM della precedente fattispecie, l'Antonazzo, cioè uno degli interlocutori, consentiva ai carabinieri presenti non solo di ascoltare la conversazione che teneva con lo Ianne, ma altresì di registrarla in tempo reale attraverso l'utilizzo di un apposito strumento di memorizzazione fonica. Anche in questo caso, quindi, si realizzava una surrettizia



attività di intercettazione, non preceduta da alcun decreto di autorizzazione del giudice.

Comunque, anche a volere ritenere che in questo secondo caso non vi fosse una vera e propria intercettazione mascherata, non può dubitarsi che si sia trattato di una registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria, rispetto alla quale era necessario acquisire almeno un decreto preventivo di autorizzazione del pubblico ministero, che, nel caso di specie, manca.

Orbene, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa nell'atto di appello, l'inutilizzabilità delle citate captazioni non inficia il restante materiale probatorio, acquisito legittimamente nel contraddittorio dibattimentale, posto dal giudice di primo grado a sostegno della statuizione di condanna, neppure sotto il profilo dell'attendibilità dei vari proponenti a carico dello Ianne.

omissis

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce

Letti gli artt. 605 e 592 c.p.p.

CONFERMA

la sentenza del Tribunale di Lecce in data 14.12.2010 appellata da IANNE Antonio che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

Termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

Lecce, 28.10.2011

Il consigliere est.

Giuseppe Biondi

Il Presidente

Domenico Cucchiara